

11-set-2017



Campania

Rosario Florio

RESTO
AL SUD



(C) Invitalia

[IL DECRETO LEGGE N. 91 DEL 20-GIU-2017]

Guida alle misure per il sostegno dell'Economia del Mezzogiorno – aggiornata con le modifiche apportate al testo dalla Legge di conversione del 3 agosto 2017 n. 123

Sommario

Introduzione.....	2
Art. 1 Misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno «Resto al Sud»	3
Obiettivo della misura.	3
Beneficiari.....	3
Presentazione della domanda.....	3
Istruttoria della domanda.....	3
Imprese finanziabili.....	3
Obbligo di mantenimento della residenza e della sede.....	4
Obbligo di non avere contratti di lavoro.....	4
Importo del finanziamento.	4
Forma del finanziamento	4
Attività imprenditoriali finanziabili.....	5
Spese non ammissibili.....	5
Garanzia giovani.....	5
Condizioni per l'erogazione del finanziamento.....	6
Atti successivi per l'attuazione della misura.....	6
Le risorse stanziare.	6
Art. 2. "Misure e interventi finanziari a favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e di promozione delle filiere del Mezzogiorno".....	7
Art. 3. "Banca delle terre abbandonate o incolte e misure per la valorizzazione dei beni non utilizzati".....	7
Art. 4 Istituzione di zone economiche speciali – ZES.....	8
Art. 5 Benefici fiscali e semplificazioni – ZES.....	9
Soggetti beneficiari.	9
Condizioni da rispettare per il riconoscimento delle agevolazioni.....	9
Le agevolazioni.	9
Art.14 Proroga dei termini per l'effettuazione degli investimenti di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.....	11
Misure attinenti a varie materie.	11
Link per scaricare il testo del Decreto Legge:	11
Link per scaricare il testo della Legge di conversione n.123 del 3/ago/2017:.....	11

Introduzione

Il Decreto Legge n.91 del 20/06/2017 "Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno" è stato convertito in legge e modificato in alcune sue parti dalla Legge n. 123 del 3 agosto 2017.

Le modifiche non hanno modificato l'impianto del provvedimento che resta un'opportunità di sviluppo per le imprese operanti nelle nuove Zone Economiche Speciali (Z.E.S.) e per i giovani delle regioni meridionali che vogliano avviare una start up.

Nel testo che segue sono riportate ed evidenziate le modifiche, apportate al Decreto in sede di conversione in legge, ritenute più significative in relazione ai temi delle start up e delle Zone Economiche Speciali.

Art. 1 Misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno «Resto al Sud»

Obiettivo della misura.

Sostenere l'imprenditoria giovanile nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, finanziando la nascita di nuove imprese.

Beneficiari.

I soggetti che possono accedere al contributo devono avere i seguenti requisiti:

- età compresa tra i 18 ed i 35 anni;
- essere residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia **alla data di presentazione della domanda** o che lo diventino **entro sessanta giorni dalla comunicazione** della concessione del finanziamento (esito positivo dell'istruttoria);
- non devono aver beneficiato, negli ultimi tre anni, di altre misure nazionali a favore dell'autoimprenditorialità;
- non devono essere titolari di imprese alla data (21-06-2017) dell'entrata in vigore del Decreto (modifica apportata dalla L.123/2017).

Presentazione della domanda.

Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – è il soggetto gestore della misura. La domanda di partecipazione alla misura (**istanza**) assieme a tutta la documentazione richiesta, dovrà essere presentata **telematicamente** attraverso una piattaforma dedicata alla misura che sarà inserita nel sito istituzionale di Invitalia (<http://www.invitalia.it>). Le istanze di finanziamento potranno essere presentate fino ad esaurimento delle risorse stanziare.

3

Istruttoria della domanda.

INVITALIA in qualità di soggetto svolgerà l'istruttoria della domanda di finanziamento per verificarne la correttezza documentale e procedurale e, soprattutto, la sostenibilità tecnico-economica del progetto imprenditoriale che si chiede di finanziare.

INVITALIA dovrà completare l'istruttoria entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda e potrà chiedere una sola volta eventuali integrazioni documentali.

Il tempo richiesto da tali integrazioni documentali non sarà calcolato nel termine di 60 giorni per la conclusione dell'istruttoria, la cui durata massima sarà quindi pari a 60 giorni più quelli richiesti dall'eventuale integrazione documentale.

Imprese finanziabili.

Possono essere finanziate le imprese già costituite alla data della presentazione della domanda o che saranno costituite entro 60 giorni dalla comunicazione formale della positiva conclusione dell'istruttoria. L'impresa:

- dovrà avere sede legale ed operativa in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- potrà essere costituita in una delle seguenti forme giuridiche:
 - impresa individuale;
 - società, anche cooperativa.

Le società, in particolare, potranno avere anche soci che hanno più di 35 anni di età a condizione che questi ultimi:

- nel loro insieme non superino un terzo dell'intera compagine societaria;
- non abbiano rapporti di parentela fino al quarto grado con alcuno degli altri soci di età fino a 35 anni.

In nessun caso i soci privi del requisito dell'età potranno accedere ai finanziamenti previsti dal D.L. n. 91/2017.

Obbligo di mantenimento della residenza e della sede.

I giovani e le imprese che beneficeranno del finanziamento dovranno mantenere, rispettivamente la residenza e la sede legale e operativa, per tutta la durata del finanziamento in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

Obbligo di non avere contratti di lavoro.

I soggetti che otterranno il finanziamento, al momento dell'accettazione dello stesso e per l'intero periodo del suo rimborso, non potranno avere rapporti di lavoro a tempo indeterminato con terzi. Va sottolineato che il soggetto beneficiario, nel caso in cui risultasse lavoratore dipendente a tempo indeterminato, decade dal finanziamento con tutte le conseguenze del caso. (modifica apportata dalla L.123/2017).

4

Importo del finanziamento.

Ogni soggetto richiedente (giovane di età compresa tra i 18 e i 35 anni) potrà ricevere un finanziamento fino ad un massimo di 50.000 (cinquantamila) euro (**modifica apportata dalla L.123/2017**).

Se la domanda di finanziamento è presentata da più soggetti già costituiti o che intendano costituirsi in società (anche cooperativa), ciascuno di essi potrà ricevere un finanziamento fino ad un massimo di 50.000 (cinquantamila) euro (**modifica apportata dalla L.123/2017**).

Poiché il finanziamento è regolato dalla normativa europea sugli aiuti "de minimis" [regolamento (UE) n. 1407/2013] per ogni compagine sociale è previsto il limite massimo complessivo di 200.000 euro.

Forma del finanziamento.

Questo è un punto molto importante che rende questa misura molto più appetibile di altre simili sull'autoimprenditorialità come "Nuove imprese a tasso zero". I finanziamenti agevolati infatti saranno versati:

- per il 35% come **contributo a fondo perduto** erogato direttamente da INVITALIA in qualità di soggetto gestore della misura;
- per il restante 65% per cento attraverso un **prestito agevolato** concesso dalle banche che aderiranno alla convenzione prevista dallo stesso decreto e stipulata tra INVITALIA e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI).

Il prestito agevolato avrà le seguenti caratteristiche:

- *Tasso d'interesse* : zero;
- *Durata del rimborso* : otto anni (di cui i primi due anni di pre-ammortamento) a decorrere dalla concessione del finanziamento;
- *Contributo in conto interessi*. Per abbattere il tasso d'interesse, per tutta la durata del finanziamento, INVITALIA verserà all' istituto di credito che avrà concesso prestito un contributo in conto interessi;
- *Garanzia*. Per coprire il rischio sul credito cui si esporrà la banca finanziatrice, il mutuo sarà assistito da una garanzia pubblica del Fondo centrale di garanzia per le P.M.I. Tale garanzia sarà regolata da un successivo Decreto ministeriale.

Ulteriori agevolazioni per le imprese cooperative (modifica apportata dalla L.123/2017).

Qualora i soggetti interessati che richiedono il finanziamento siano costituiti o intendano costituirsi in cooperativa, ove ricorrano le condizioni previste dalla L. 49/1985 (la Legge Marcora) di aumento e salvaguardia dei livelli occupazionali attraverso lo sviluppo di cooperative, possono essere concesse anche le agevolazioni previste dall'art.17 di questa legge.

Attività imprenditoriali finanziabili.

Attività ammissibili :

- produzione di beni nei settori dell'artigianato, dell'industria, della pesca e dell'acquacoltura **(modifica apportata dalla L.123/2017);**
- fornitura di servizi compresi quelli turistici **(modifica apportata dalla L.123/2017).**

Attività non ammissibili:

- Attività libero professionali;
- Commercio, fatta eccezione per la vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa.

Spese non ammissibili.

Non possono essere finanziate le spese relative:

- alla progettazione,
- alle consulenze,
- agli emolumenti dei dipendenti delle imprese individuali e delle società, nonché degli organi di gestione (consiglieri di amministrazione e amministratore unico) e di controllo delle stesse società (sindaci e revisori contabili).

Garanzia giovani. Possono assunti dipendenti attraverso il programma Garanzia Giovani che per l'assunzione di giovani di 15-29 anni che non studiano e non lavorano (Neet), offre alle imprese le agevolazioni previste nelle diverse Regioni: bonus occupazionali per le nuove assunzioni e incentivi specifici per l'attivazione di tirocini e contratti di apprendistato o la trasformazione di un tirocinio in contratto di lavoro; per il reclutamento del personale dipendente.

Condizioni per l'erogazione del finanziamento.

Il finanziamento sarà effettivamente erogato a condizione che:

1. l'impresa oggetto del finanziamento sia già costituita al momento della presentazione dell'istanza di finanziamento o sia costituita entro 60 giorni dalla comunicazione dell'assegnazione dello stesso finanziamento; tale termine è portato a 120 giorni in caso di residenza all'estero.
2. il soggetto che eroga il finanziamento sia garantito o con il conferimento in garanzia (a seconda dei casi: ipoteca, pegno, etc...) dei beni strumentali finanziati dalla misura o con la prestazione di altra idonea garanzia;
3. il contributo a fondo perduto sia destinato esclusivamente ai fini dell'attività di impresa;
4. i soci (in caso di società anche cooperativa) che hanno beneficiato del finanziamento non riscattino le proprie quote o azioni sottoscritte e versate, prima che sia stato completato il rimborso del finanziamento e, comunque, non prima che siano trascorsi almeno 5 anni da quando le hanno sottoscritte e versate.

Atti successivi per l'attuazione della misura.

Il Decreto Legge dovrà essere prima convertito in legge da parte del parlamento entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore (termine 20-08-2017).

Dovranno poi essere emanati alcuni Decreti ministeriali di attuazione e stipulata una convenzione:

- Uno o più Decreti del Ministro per la coesione territoriale ed il Mezzogiorno, concertato con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.) e il Ministero dello Sviluppo Economico (M.I.S.E) per definire e regolare:
 - l'erogazione del contributo a fondo perduto e del contributo in conto interessi;
 - i casi e le modalità per l'escussione della garanzia
 - i criteri per l'ammissibilità alla misura,
 - le modalità di attuazione della stessa,
 - le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresì i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme.
- La convenzione tra INVITALIA e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) per definire le condizioni tipo dei mutui.

INVITALIA provvederà a pubblicare nel proprio sito internet gli elenchi dei soggetti ammessi al finanziamento specificando: la provincia, l'importo del finanziamento evidenziando la parte a fondo perduto e quella erogata in forma di prestito. (modifica apportata dalla L.123/2017)

Le risorse stanziate.

Sono molto cospicue e in teoria potrebbero finanziare negli anni programmati ben 6.250 progetti di start up concedendo a ciascuno il valore massimo del finanziamento pari a 200.000 euro. Per finanziare questa misura sono stanziate dal 2017 fino al 2025, le risorse del "Fondo per lo sviluppo

e la coesione - programmazione 2014-2020", fino ad importo massimo complessivo di 1.250 milioni di euro, con i seguenti importi annuali massimi:

ANNO	STANZIAMENTO (€/MIL)
2017	36,0
2018	280,0
2019	462,0
2020	308,5
2021	92,0
2022	22,5
2023	18,0
2024	14,0
2025	17,0
TOTALE	1.250,0

Art. 2. "Misure e interventi finanziari a favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e di promozione delle filiere del Mezzogiorno".

7

La norma estende al settore agricolo questo sostegno all'imprenditoria giovanile meridionale.

Art. 3. "Banca delle terre abbandonate o incolte e misure per la valorizzazione dei beni non utilizzati".

Si tratta di una procedura sperimentale per tentare di valorizzare questi beni. Il Decreto prevede infatti un nuovo strumento il riutilizzo dei terreni abbandonati e incolti e degli immobili in stato di abbandono nelle regioni Abruzzo, Molise, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. I comuni di queste regioni dovranno censire i beni abbandonati di loro proprietà, pubblicarne l'elenco sul proprio sito istituzionale ed emanare bandi per la loro concessione per un periodo non superiore a nove anni. Potranno chiedere l'assegnazione di questi beni i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 40 anni che presentino progetti di valorizzazione ed utilizzo dei beni messi a bando.

Art. 4 Istituzione di zone economiche speciali – ZES

Il D.L. 91/2017 avvia e definisce l'iter della creazione di queste aree economiche e, va sottolineato, definisce le agevolazioni a favore delle imprese operanti al loro interno e stanziava i relativi fondi.

Una zona economica speciale è definita come un territorio ben individuato che potrà essere formato anche da aree non contigue purché siano tra loro legate sul piano economico. Lo status di ZES può essere riconosciuto a un territorio a condizione che comprenda un'area portuale avente le caratteristiche indicate dal Regolamento Comunitario n. 1315 del 11/12/2013 sulla TEN-T (Rete strategica europea dei trasporti). Quello di **Napoli** è uno dei 14 porti italiani che hanno queste caratteristiche.

Entro 60 giorni dalla conversione in legge del Decreto 91 un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri definirà per le ZES:

- le modalità di istituzione;
- la durata;
- i criteri che ne regolano
 - l'individuazione e la delimitazione;
 - l'accesso;
 - i benefici fiscali e le semplificazioni previsti e benefici.

Ciascuna ZES sarà istituita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta di una delle regioni (**Campania**, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, Molise e Abruzzo) ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Anche le regioni che non hanno strutture portuali dotate dei requisiti previsti dalla norma, possono chiedere l'istituzione di una ZES in forma associativa nel caso in cui sia contigua o associata ad un'area portuale dotata di tale caratteristiche. (modifica apportata dalla L.123/2017)

La regione, oltre alla proposta di creazione della ZES ed alla specifica delle sue caratteristiche, dovrà presentare al Governo un piano di sviluppo strategico della stessa zona.

Il Decreto, disegnando l'organizzazione delle ZES, ribadisce il ruolo centrale svolto dall'area portuale. Infatti ciascuna ZES sarà amministrata da un "Comitato di indirizzo" presieduto dal Presidente dell'Autorità portuale e composto da un rappresentante della Regione, da un rappresentante della Presidenza del consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Comitato d'indirizzo si avvarrà del Segretario generale dell'Autorità portuale per le attività amministrative e gestionali necessarie al funzionamento della ZES.

In conclusione, vi sono le condizioni affinché nella regione Campania, in particolare in un'area che comprenda il porto di Napoli, possa essere costituita una ZES.

Art. 5 Benefici fiscali e semplificazioni – ZES

Soggetti beneficiari.

Sono le imprese, sia di nuova costituzione sia già esistenti, che **"avviano"** un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES". Quindi possono accedere ai benefici le imprese che :

- non operavano nel territorio della ZES ed iniziano un'attività economica in quest'area;
- già operano nella ZES , ma fanno dei nuovi investimenti produttivi che incrementano quelli già esistenti in quest'area.

Condizioni da rispettare per il riconoscimento delle agevolazioni.

Le imprese beneficiarie per ottenere il riconoscimento delle agevolazioni previste dal provvedimento devono rispettare le seguenti condizioni essenziali:

1. Una volta completato l'investimento per il quale hanno ottenuto le agevolazioni, per i sette anni successivi (**modifica apportata dalla L.123/2017**) devono mantenere la loro attività nell'area della ZES, in mancanza sono revocati i benefici di cui hanno beneficiato;
2. non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

Le agevolazioni.

Procedure semplificate, vale a dire termini procedurali più brevi e adempimenti semplificati, rispetto alle procedure originarie. Queste procedure semplificate saranno stabilite con un successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Accesso alle infrastrutture della ZES, indicate nel suo Piano di sviluppo strategico, alle condizioni stabilite dal "Comitato di indirizzo" in qualità di soggetto amministratore della stessa ZES.

Credito d'imposta. Per gli investimenti produttivi fatti nell'area della ZES le imprese beneficiarie godranno del credito d'imposta previsto dalla legge di stabilità del 2015 la n. 208 del 28/12/2015 che varia in funzione della loro dimensione. Vedi la seguente tabella

Categoria impresa	Parametri		Quota degli investimenti riconosciuta d'imposta come Credito
	Occupati	Economici Patrimoniali	
Micro	Meno di 10	Fatturato o bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro	20%
Piccola	Da 10 a 49	Fatturato o bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro	20%
Media	Da 50 a 249	Fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro e un bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.	15%
Grande	Oltre 249	Fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro, bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro	10%

Per essere ammissibile l'investimento dovrà prevedere l'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio della ZES. I beni devono essere nuovi.

Il credito d'imposta è calcolato sul valore complessivo del costo dei beni acquistati entro il 31 dicembre 2020 che non potrà superare il limite di 50 milioni di euro per ogni singolo progetto d'investimento.

Il Decreto n.91/2017 per disciplinare questo credito d'imposta richiama, in quanto applicabili, le norme contenute nell'art.1 commi 98 e seguenti della legge n. 208 del 28/12/2015. Conseguentemente:

- il credito d'imposta sarà concesso alle imprese dei settori agricolo e pesca – acquacoltura nei limiti ed alle condizioni della specifica normativa comunitaria vigente in materia di aiuti Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico;
- sono escluse le imprese di alcuni settori (industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, creditizio, finanziario e assicurativo)
- sono escluse anche le imprese in difficoltà come definite dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014.

Per il finanziamento del credito d'imposta è previsto uno stanziamento totale 206,45 milioni di euro così ripartiti nel prossimo triennio:

ANNO	STANZIAMENTO (€/MIL)
2018	25,00
2019	31,25
2020	150,20
TOTALE	206,45

Art.14 Proroga dei termini per l'effettuazione degli investimenti di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232

La norma proroga i termini per realizzare gli investimenti necessari per attuare i processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «industria 4.0», portandoli dal 31 dicembre 2017 al 31 luglio 2018 a condizione che il venditore abbia accettato l'ordine alla data del 31 dicembre 2017 ed abbia ricevuto il pagamento di un acconto non inferiore al 20% del costo di acquisto dei beni.

Misure attinenti a varie materie.

Gli articoli n. 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 15, 16 e 17 intervengono in varie materie: Patti per lo sviluppo, Contratti istituzionali di sviluppo (CIS), semplificazioni nelle procedure dell'amministrazione straordinaria delle imprese, gestione dei rifiuti, riqualificazione professionale dei lavoratori meridionali che hanno perso il posto di lavoro, interventi urgenti di contrasto della dispersione scolastica e la povertà educativa minorile nel meridione, costo standard per studente negli atenei statali, risanamento dell'ILVA, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali nel mezzogiorno e marginalità sociale nelle aree "caratterizzate da una massiva concentrazione di cittadini stranieri".

Link per scaricare il testo del Decreto Legge:



http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-20&atto.codiceRedazionale=17G00110&elenco30giorni=true

Link per scaricare il testo della Legge di conversione n.123 del 3/ago/2017:



http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-08-12&atto.codiceRedazionale=17G00139&elenco30giorni=true